

**Comune di Vicoforte**  
**(Provincia di Cuneo)**  
**CONVENZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA VARIANTE DI REVISIONE GENERALE**  
**DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO**  
**AMBITO Cb 23 "IL BRICCHETTO"**  
**(art. 45 LR 56/77 e s.m.i.)**

## PREMESSO:

- che il Comune di Vicoforte è dotato di un Piano Regolatore Generale, - PRGC approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 13-27975 del 2/08/1999;
- che successivamente sono state approvate le seguenti varianti :
  - Variante n° 1 approvata dal Consiglio comunale in data 29/03/2001 con delibera n° 26
  - Variante n° 2 approvata dal Consiglio comunale in data 28/11/2001 con delibera n° 62
  - Variante n° 3 approvata dal consiglio comunale in data 31/03/2004 con delibera n° 15
  - Variante n° 4 approvata dal consiglio comunale in data 10/05/2004 con delibera n° 19
  - Variante n° 5 approvata dal Consiglio comunale in data 14/06/2005 con delibera n° 31
  - Variante n° 6 approvata dal Consiglio comunale in data 26/09/06 con delibera n° 56
  - Variante n° 7 approvata dal Consiglio comunale in data 25/09/2007 con delibera n° 58
  - Variante n° 8 approvata dal Consiglio comunale in data 24/01/2008 con delibera n° 3
  - Variante n° 9 approvata dal Consiglio Comunale in data 30/09/2008 con delibera n° 42
  - Variante non Variante n° 1/2008 approvata dal Consiglio comunale in data 27/11/08 con delib. n° 54
  - Variante Strutturale n° 10 approvata dal Consiglio Comunale in data 29/06/2012 con delibera n° 18
  - Variante n° 11 approvata dal Consiglio comunale in data 28/02/2013 con delibera n° 6
  - Variante n° 12 approvata dal Consiglio comunale in data 29/04/2021 con delibera n° 11;
- che il Piano Regolatore Generale vigente e le sue successive Varianti prevedono per la zona CB 23 l'obbligatorietà di intervento a mezzo di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.);
- che per l'attuazione delle previsioni urbanistiche è stato a suo tempo depositato progetto di P.E.C. con proponenti i proprietari in allora aventi diritto e successiva variante;
- che per detto Piano Esecutivo Convenzionato nell'ambito Cb23, denominato "IL BRICCHETTO", e' stata stipulata convenzione con il Comune di Vicoforte (CN), in data 8 gennaio 2004, numero 1.000 di Repertorio, registrata in Mondovì (CN) il 15 gennaio 2004 al numero 26 Serie 2, approvata con Delibera del Consiglio Comunale numero 65 del 30 settembre 2003 come da tavole progettuali e dalle norme tecniche di attuazione a essa allegate e successiva variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 30 novembre 2006;

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

- che risultano in essere le seguenti proroghe di validità della convenzione:

a) PROROGA DEL 02/08/2016 - SCADENZA (3 ANNI) : 08/01/2017

Ai sensi art. 30 comma 3 bis del DL 21/2013 n. 69 convertito il L. 98/2013

b) PROROGA DEL 04/01/2017 DGC N. 8 - SCADENZA (5 ANNI) : 08/01/2022

c) PROROGHE STATO EMERGENZA COVID (3ANNI): 08/01/2025

Il Decreto-legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formati al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis);

- che a seguito delle intervenute modificazioni dell'assetto proprietario e proponente del P.E.C. in oggetto succedutesi negli anni, ad oggi la proprietà del comparto edificabile risulta in capo a due nuovi soggetti che superano i  $\frac{3}{4}$  della proprietà catastale dell'intero ambito e che vantano l'intera edificabilità della cubatura ammissibile a seguito di intervenuti atti di rinuncia di porzioni ricomprese nell'ambito di proprietà terze, in particolare : a) il mappale 153 parte che, pur risultando ricompreso nell'ambito di PEC e di proprietà del signor Ravotti Paolo, per espressa dichiarazione di volontà dello stesso con scrittura privata, viene considerato, per la sua superficie e per l'edificabilità prevista, compresa la cessione del diritto di edificabilità relativa al suo terreno, in accorpamento all'adiacente proprietà mappali 953, 956, oggi in proprietà Viola Mario, proponente della presente Variante; b) il mappale 596 parte che, pur risultando di proprietà di Cavalli Franco e Ferraro Maria Adelaide e successivi aventi causa, per espressa vendita inserita nell'atto di cessione dei mappali 511 e 620, ha ceduto a favore dei mappali medesimi, oggi in proprietà Wind Power S.r.l., proponente della presente Variante, l'intera capacità edificatoria;
- che l'ambito del PEC Cb 23 risulta pertanto ad oggi di fatto costituito, a seguito delle suelencate rinunce agli atti relative ai mappali 153 (parte) e 596 (parte), dalle seguenti proprietà:

VIOLA Mario Ferdinando, nato in Mondovì (CN) il 20 settembre 1976, residente in Vicoforte (CN), via G. B. Sargiano civico 2, codice fiscale VLI MFR 76P20 F351Y – MAPPALI 953,956 DEL Foglio di Mappa n. 13.

WIND POWER S.R.L., con sede in Mondovì (CN), Corso Italia, civico 11 B, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, codice fiscale e partita I.V.A. numero 03571530041, R.E.A. CN – 300749, legalmente rappresentata da DADONE Mauro, nato in Mondovì (CN) il 4 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, nella sua qualità di Amministratore Unico e di rappresentante – MAPPALI 511,620.

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

COMUNE DI VICOFORTE – MAPPALI 955 (parte), 958 (parte);

- che il P.E.C. ad oggi ancora vigente e sua successiva Variante prevede una lottizzazione comprendente n. 4 lotti attuativi (da A a D) e la realizzazione di altrettanti edifici residenziali di tipologia unifamiliare, la realizzazione di una strada pubblica di attraversamento del comparto e la realizzazione di parcheggio pubblico e connessa area verde pubblica in lotto di proprietà comunale adiacente ma esterno alla perimetrazione del P.E.C.
- che le nuove proprietà proponenti avanzano esigenze differenti rispetto a quelle che a suo tempo hanno commissionato il P.E.C. in termini di numero dei lotti e di tipologia edilizia;
- che è pertanto stata depositata una Variante di revisione generale del P.E.C. Cb 23 senza modificazione della perimetrazione e dei parametri urbanistici previsti dal vigente P.R.G.C. e dal P.E.C. convenzionato e rispondente alle mutate esigenze;
- che si è ritenuto, a fronte di valutazioni inerenti la necessità di realizzare soltanto due fabbricati residenziali, anziché i cinque previsti, la particolare morfologia del terreno e la posizione dell'ambito rispetto al contesto circostante, di rivedere l'impostazione generale ed in particolare la tipologia della viabilità prevista, riportando, mantenendone le caratteristiche, il sedime della strada vicinale del Bricchetto alla sua corretta posizione catastale e di rivedere l'organizzazione funzionale dei lotti;
- che l'area di proprietà dei proponenti si colloca secondo le prescrizioni nel Piano Regolatore Generale vigente in zona CB 23 di cui alla scheda tecnica numero 49 in cui è ammessa l'edificazione di immobili a destinazione residenziale e residenziale/connesso con l'obbligo della formazione ed approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato;
- che sul progetto di Variante di revisione generale al P.E.C. Cb 23 "Il Bricchetto" si è espressa favorevolmente la Commissione Urbanistica comunale in data 24/03/2026;
- che in data 21/03/2026 è stato espresso il seguente parere del Servizio Convenzionato di Polizia Locale Mondovì- Vicoforte:  
*“Considerato che il muro della recinzione in progetto, del lotto B, è arretrato rispetto all'allineamento del fabbricato già esistente e che il tratto della strada sarà oggetto solamente di un traffico veicolare residuale (composto solo da residenti dei due lotti previsti e usufruttuari dell'area attrezzata comunale che verrà realizzata al fondo della via), l'ufficio scrivente, ai soli fini della viabilità, esprime parere favorevole a condizione che il cancello del passo carraio del lotto B sia dotato di un sistema di apertura automatico e che il portone del garage e l'eventuale cancello a servizio del lotto A siano arretrati rispetto al ciglio strada di almeno”.*
- che in data 30/05/2026 è pervenuto il parere di Mondo Acqua S.p.A. in merito alle reti di acquedotto e fognatura previste in progetto, le cui prescrizioni e indicazioni si intendono qui integralmente richiamate.

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

- che la Giunta Comunale decideva in data ..... l'accoglimento del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, i quali sono stati depositati presso la segreteria del Comune e pubblicati per estratto l'albo pretorio per la durata di giorni 15 consecutivi e precisamente dal ..... al .....
- che nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni scritte, come certificato dal segretario comunale in data ..... e che la Giunta Comunale con deliberazione numero ..... del ..... ha approvato il piano esecutivo con il relativo schema di convenzione.
- che lo schema di convenzione allegato al progetto di PEC è stato redatto in base al dispositivo dell'articolo 45 della legge regionale numero 56/77 e s.m.i.
- che i proponenti di cui sopra hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... nell'Ufficio Tecnico Comunale, tra l'Arch. Davide Lo Bue, nella sua qualità di responsabile del Servizio urbanistico del Comune di Vicoforte da un lato e i proponenti:

VIOLA Mario Ferdinando, nato in Mondovì (CN) il 20 settembre 1976, residente in Vicoforte (CN), via G. B. Sargiano civico 2, codice fiscale VLI MFR 76P20 F351Y ;

DADONE Mauro, nato in Mondovì (CN) il 4 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui a seguire, nella sua qualità di Amministratore Unico e di legale rappresentante della WIND POWER S.R.L., con sede in Mondovì (CN), Corso Italia, civico 11 B, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, codice fiscale e partita I.V.A. numero 03571530041, R.E.A. CN – 300749;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo sin d'ora definitivamente impegnativa, vincolante per quanto concerne i proponenti suoi successori ed aventi causa qualsiasi titolo:

#### **ART. 1 – Validità delle premesse**

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 – Attuazione della Variante di revisione generale del P.E.C.**

L'attuazione del progetto di Variante di revisione generale del piano esecutivo ambito Cb 23 sul terreno sito in comune di Vicoforte descritto negli elaborati di progetto avverrà in conformità alle

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, alle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati della Variante di revisione generale del piano esecutivo costituenti parti integranti e sostanziali della presente, anche se materialmente non allegati.

L'ultimazione dell'intervento avverrà entro il termine di validità del Piano Particolareggiato e cioè 10 anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroghe.

Tutti i titoli abilitativi dovranno essere richiesti al Comune entro la scadenza temporale del Piano Particolareggiato.

Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei Soggetti Attuatori, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di questi ultimi.

### **ART. 3 – Elaborati della Variante di revisione generale del piano esecutivo**

Il progetto di PEC comprende gli elaborati tecnici di cui all'articolo 39 della legge regionale 56/77 e s.m.i. e più precisamente:

#### TAVOLA R.01

STATO DI FATTO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PLANIMETRIA CATASTALE, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

#### TAVOLA R.02

STATO DI FATTO: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

#### TAVOLA R.03

STATO DI FATTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ESTRATTO P.R.G.C. TAVOLA P2.1, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

#### TAVOLA R.04

STATO DI FATTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, RILIEVO PLANO ALTIMETRICO, PLANIMETRIA GENERALE, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

#### TAVOLA R.05

STATO DI FATTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PLANIMETRIA GENERALE, SUPERFICI PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

#### TAVOLA R.06

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

STATO DI FATTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, RILIEVO PLANO ALTIMETRICO, PROFILI TRASVERSALI – 1:200

TAVOLA R.07

STATO DI FATTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – FUORI SCALA

TAVOLA P.01

PROGETTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PLANIMETRIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE INTERNA, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

TAVOLA P.02

PROGETTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

TAVOLA P.03

STATO DI FATTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ESTRATTO P.R.G.C. TAVOLA P2.1, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

TAVOLA P.04

PROGETTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PLANIMETRIA GENERALE, LOTTI E SUPERFICI PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

TAVOLA P.05

PROGETTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, RILIEVO PLANO ALTIMETRICO, PROFILI TRASVERSALI – 1:200

TAVOLA P.06

PROGETTO:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PLANIMETRIA GENERALE, OPERE DI URBANIZZAZIONE, PERIMETRO AMBITO P.E.C. Cb 23 – 1:200

TAVOLA P.07

PROGETTO:

LOTTO A

PROGETTO DI MASSIMA

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

FABBRICATO RESIDENZIALE – 1:100

TAVOLA P.08

PROGETTO:

LOTTO B, PROGETTO DI MASSIMA, FABBRICATO RESIDENZIALE 1:100

TAVOLA P.09

PROGETTO:

RENDERING DI INSIEME, FOTOINSERIMENTI

ALLEGATO A.01 – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

ALLEGATO A.02 - ELENCO CATASTALE, ESTRATTI MAPPA, PRGC

ALLEGATO A.03 – RELAZIONE GEOTECNICA

ALLEGATO A.04 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A.05 – BOZZA DI CONVENZIONE

#### **ART. 4 – Utilizzazione edilizia e urbanistica**

Il P.E.C. ha per oggetto l'utilizzazione edilizia e urbanistica del terreno, sito nel comune di Vicoforte, descritto alla tavola, R.01, censito a catasto al foglio 13, mappali 511 - 620 - 953 – 956 - 153 PARTE - 596 PARTE – 955 PARTE - 958 PARTE di complessivi metri quadri 5845, secondo le destinazioni previste ed individuate nelle tavole di progetto, aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale:

proprietà Wind Power quadri 2675,00 ca.,

proprietà Mario Viola, metri quadri 1558,50 ca.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e comunque anche oltre a tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune, eventuali modificazioni di destinazione non consentite, porteranno ad una penale convenzionale a carico dei proprietari e degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici Comunali (o dell'UTE), i proponenti si impegnano anche per gli aventi diritto alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale (lotto A e lotto B) e' prevista la costruzione di due fabbricati a destinazione residenziale con cubatura pari a quella possibile in detto azzonamento CB 23, pari a metri cubi 3000, così suddivisi, salvo più approfondite e misurazioni dovute al differente grado di rappresentazione delle mappe catastali rispetto alle tavole del PRG:

**LOTTO A: metri cubi 1800,00**

via san bernardo 13\_12084 mondovi  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

LOTTO B: metri cubi 1200,00

La disposizione planimetrica dei fabbricati, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate nelle tavole P.06, P.07, P.08, le modalità di utilizzazione delle aree libere sono definite ai successivi articoli.

I progetti delle opere e degli impianti ivi previsti, contenuti nelle suddette tavole e descritti al successivo articolo 6 hanno il titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno precisati negli atti tecnici a corredo delle singole richieste di Permesso di Costruire, fermo restando il rigoroso rispetto delle norme tecniche di attuazione costituenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati.

### **Articolo 5 - cessione gratuita delle aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione e monetizzazioni**

Alla data della presente convenzione, gli impegni relativi alle cessioni e alle monetizzazioni del P.E.C. in oggetto risultano già assolti con la stipula del precedente atto. La presente Variante di revisione generale, infatti, non comporta modifiche alla perimetrazione né ai parametri urbanistici previsti dal P.R.G.C. vigente e dal P.E.C. stesso.

### **Articolo 6 - area parcheggio ed aree verdi esterne al perimetro del P.E.C. di cui all'articolo 21 legge regionale 56/77 e s.m.i.**

I proponenti in relazione al disposto dell'articolo 21 punti 24 della legge regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni dichiarano che la quota parte di aree necessarie ai servizi pubblici atta a soddisfare la dotazione di standards urbanistici è stata riconosciuta mediante cessione gratuita dei mappali 955 e 958 già avvenuta e mediante monetizzazione della parte rimanente fino al raggiungimento degli 850 mq. previsti dal PRGC.

### **Articolo 7 - opere di urbanizzazione primaria di competenza privata**

I proponenti in relazione al disposto numero due dell'articolo 45 della legge regionale 56/77 e sue s.m.i. si obbligano per sé e i loro aventi diritto ad assumersi gli oneri di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, necessarie all'insediamento.

Parti da ritenersi per le loro peculiarità di interesse privato e precisamente:

- a) sistema viario pedonale veicolare interno per il collegamento e l'accesso agli edifici, spazi di sosta e di manovra, sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti, attrezzature per il traffico e illuminazione della strada con numero 6 punti luce.
- b) opere di sistemazione e risanamento del suolo necessario per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- c) rete di distribuzione idrica;

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

- d) rete di smaltimento rifiuti liquidi;
- e) sistema di distribuzione energia elettrica,
- f) reti ed impianti di illuminazione;
- g) spazi attrezzati a verde privato del nucleo residenziale
- h) opere di risanamento e sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le opere idrauliche di regimazione delle acque.

I lavori dovranno essere eseguiti previo rilascio di specifico Permesso di Costruire e delle eventuali autorizzazioni accessorie e dovranno essere ultimati e collaudati prima del deposito della prima S.C.A. relativa ai fabbricati.

I proponenti e i loro aventi diritto a qualsiasi titolo si impegnano ad eseguire a propria cura e spese senza richiedere alcun contributo all'amministrazione comunale le opere di allacciamento ai servizi comunali (acquedotto e fognatura) le opere di innesto con la strada comunale del Bricchetto e le opere relative alla sistemazione del tratto stradale utilizzato per l'accesso all'abitazioni fino all'area di manovra pubblica.

#### **Articolo 8 - opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo**

L'Amministrazione comunale consente la possibilità di realizzare le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Tale facoltà è subordinata alla preventiva presentazione di un relativo progetto tecnico e alla sua successiva approvazione da parte dell'Ente.

Resta ferma la possibilità per il Comune, qualora si rendesse necessario migliorare la viabilità locale tramite l'intervento sul tratto giudiziale di "Strada delle Noci", di provvedere direttamente alla sistemazione della suddetta area a servizi.

#### **Articolo 9 – oneri di urbanizzazione primaria**

I proponenti, in relazione al disposto numero due del primo comma dell'articolo legge regionale 56/77 e sue s.m.i. si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a versare la quota degli oneri di urbanizzazione primaria mediante l'applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione comunale vigente all'atto del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire.

#### **Articolo 10 - oneri di urbanizzazione secondaria ed indotta**

I proponenti in relazione al disposto numero due del primo comma dell'articolo legge regionale 56/ 77 e sue s.m.i. si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a versare la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria ed indotta mediante l'applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione comunale vigente all'atto del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.

#### **Articolo 11- contributo relativo al costo di costruzione**

via san bernardo 13\_12084 mondovi  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

Si applicano le disposizioni di cui all'articoli 36 della legge numero 10/77, secondo lo schema delle tabelle parametriche redatte dalla regione Piemonte, resta inteso che il contributo è a carico del richiedente il Permesso di Costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione a riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda di Permesso di Costruire stessa, pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune terrà per l'intero territorio comunale.

### **Articolo 12 - uniformità architettonica**

Al fine di conferire a tutto il comparto edilizio una adeguata unitarietà architettonica, le scelte tipologiche e dei materiali da utilizzare avverranno in conformità con le norme tecniche di attuazione del presente piano e dovranno essere utilizzate per tutti i fabbricati costruiti.

### **Articolo 13 – Garanzie finanziarie**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 45, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77, e a garanzia del completo e puntuale adempimento degli impegni assunti, i Proponenti costituiscono, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, una cauzione mediante fideiussione stipulata presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. L'importo, pari a € \_\_\_\_\_, corrisponde al 110% del valore dei lavori di urbanizzazione a loro carico, stabilito dal computo metrico allegato alla documentazione tecnica del Piano.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, i Proponenti autorizzano il Comune di Vicoforte a escutere la cauzione nel modo più ampio. I Proponenti rinunciano espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale o stragiudiziale (indipendentemente dal soggetto a cui venga notificata) ed esonerano il Comune da ogni responsabilità, a qualunque titolo, per i prelievi o i pagamenti effettuati

### **Articolo 14 - sanzioni**

Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso non autorizzate comportano una penale convenzionale a carico del concessionario degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree degli edifici di cui è stata modificata la destinazione d'uso, calcolato sulla base delle stime formali dell'Ufficio Tecnico Comunale, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge.

### **Articolo 15 - trasferimento degli impianti al Comune**

Nell'ipotesi in cui verranno effettuate opere in aree di proprietà del Comune stesso le stesse passeranno gratuitamente di proprietà del Comune stesso che assumerà la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Articolo 16 - trasferimento degli obblighi**

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

I proponenti si impegnano trasferire, citando espressamente la presente convenzione negli atti di cessione dei terreni oggetto del presente PEC e dei fabbricati erigenti sugli stessi, tutte le obbligazioni di cui alla presente convenzione

I proponenti sono altresì tenuti a dare notizie al Comune di ogni trasferimento effettuato entro 20 giorni dalla stipula dell'atto stesso, in caso di mancata esecuzione dell'obbligo i proponenti saranno tenuti a un pagamento pari a 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

Il Comune potrà trasferire ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri soprarriferiti, i proponenti ed i loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Autorizzano inoltre la trascrizione dell'obbligazioni stesse contro se stessi da favore del Comune di Vicoforte con esonero del conservatore dei pubblici registri immobiliari di Mondovì ogni responsabilità a riguardo.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa si impegnano a rispettare tutte le norme disciplinate dalla presente convenzione.

I proprietari ed il Comune hanno facoltà in caso di necessità d'uso di trasformare la presente scrittura privata in atto pubblico.

#### **Articolo 17 - rilascio di permessi di costruire ed autorizzazioni di agibilità.**

Resta convenzionalmente stabilito che il Comune respingerà il deposito di eventuali Segnalazioni Certificate di Agibilità (S.C.A.), presentate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), qualora i proponenti, o i loro aventi causa, non abbiano preventivamente e integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Allo scadere del termine di validità della presente convenzione, fissato in 10 (dieci) anni in conformità all'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovrà essere prodotta idonea documentazione tecnica volta a certificare la conformità delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati, al fine di sottoporre la stessa all'esame e alla formale approvazione della Giunta comunale.

#### **Articolo 18 - spese**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare saranno a carico dei proponenti.

All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943, numero 666 oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**

## **Articolo 19 - rinuncia ad ipoteca legale**

I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni titolo d'iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente competere loro in dipendenza della presente convenzione nei registri immobiliari.

## **Articolo 20 - rinvio a norme di legge**

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle leggi statali e regionali dei regolamenti in vigore ed in particolare legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150 alla legge 28 gennaio 1977, numero 10 ed dalla legge regionale numero 56/77 e s.m.i.

I proponenti:

(Viola Mario, Dadone Mauro per WIND POWER S.r.l.)

---

Il responsabile del servizio urbanistico

---

Vicoforte, .....

via san bernardo 13\_12084 mondovì  
tel +39 0174 55 47 52\_fax +39 0174 56 40 0  
email golinelli.studioarch@gmail.com

polizza assicurativa per i danni provocati  
nell'esercizio dell'attività professionale  
ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED  
N. PI-41484318KO

**STUDIOARCHITETTURAGOLINELLI**